



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1209

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

All'art. 2, comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito”

Motivazione

La formulazione del comma 8 prevede che non vengano conteggiate ai fini del saldo utile le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché di quelle derivanti dalla distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate in mercati regolamentati e dalle vendita del patrimonio immobiliare se sono state utilizzate per la realizzazione di investimenti e per la riduzione del debito.

Questo comma nato con lo scopo di neutralizzare gli eventi straordinari ha invece effetti divergenti. Infatti per coloro che hanno effettuato operazioni straordinarie nell'anno 2007 il provvedimento alleggerisce molto la manovra mentre per coloro che hanno in programma di farle, le disposizioni peggiorano molto la situazione in quanto non consentono di utilizzare tali entrate per migliorare il saldo. Anzi, l'effetto è aberrante poiché la spesa in conto capitale non è compensata da nessuna entrata. Inoltre con tale disposizione si rischia di vanificare gli effetti positivi dell'art. 58 del medesimo provvedimento volto a facilitare le dismissioni del patrimonio pubblico.

Al fine di tutelare tutti Comuni e di proporre una misura equa, è necessario che il comma 8 diventi facoltativo.

Tale modifica non necessita di copertura finanziaria poiché le voci escluse sono neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica: infatti le voci rilevanti sono solo quelle di natura strutturale.

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

All'art.2, comma 41, lettera c), eliminare le parole ***“e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno”***

Motivazione

Il comma 8 dell'articolo 77 bis prevede che non vengano conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi per il rispetto del patto le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché di quelle derivanti dalla distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate in mercati regolamentati e dalle vendite del patrimonio immobiliare se sono state utilizzate per la realizzazione di investimenti e per la riduzione del debito.

Eliminare una voce d'entrata dai saldi abbassa sì gli obiettivi, ma non permette nel futuro di compensare la spesa per investimenti con le entrate straordinarie che si sono volute eliminare. Ciò implica che gli enti dal 2009 non potranno utilizzare per il rispetto del patto le voci relative alla valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e ai dividendi.

Con tale emendamento si propone di eliminare tali risorse straordinarie solo dalla base di calcolo presa a riferimento per il calcolo degli obiettivi, e permettere agli enti di adottare tutte le misure che ritiene necessarie, in piena autonomia.

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Al comma 41, lettera b) dopo il comma 7 ter inserire i seguenti commi:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.”

Motivazione

L'emendamento mira, come già accaduto per le spese derivanti dall'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, ad eliminare dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, entrate e spese derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea. L'esclusione vale anche per le risorse che, prima di confluire nel bilancio di comuni e province, passano dal bilancio statale e regionale.

Tale disposizione è stata già applicata alle Regioni e alle Province autonome.

Aggiungere il seguente articolo

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 20, dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la lettera a) come segue: ***“impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dei impegni effettuati nel triennio.”***

Motivazione

Tra le nuove sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno vi è la riduzione della spesa corrente riferita a quella minima dell'ultimo triennio. Si propone invece di far riferimento alla spesa corrente media del triennio al fine di ottenere la migliore coerenza con la realtà di bilancio e non creare difficoltà insormontabili negli enti, che sarebbero disincentivati a reinserirsi in un percorso virtuoso.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 24 luglio n. 126)

È abrogato il comma 7 dell'art 1 del decreto legge n. 93 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008.

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Motivazione

Si richiede l'abrogazione del comma 7 dell'art 1 del decreto legge n. 93 poiché l'impossibilità di aumentare i tributi e delle addizionali rappresenta una vera e propria limitazione dell'autonomia impositiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Infatti la penalizzazione indotta dal blocco delle aliquote è in controtendenza con gli obiettivi del federalismo. Nell'ottica quindi di non aumentare la pressione fiscale si premia chi l'ha già aumentata, e si chiede un sacrificio a chi invece l'ha mantenuta bassa.

Ne consegue l'abrogazione del comma 30 dell'art 77 bis del decreto legge 112 poiché comma di conferma delle disposizioni normative oggetto di abrogazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è così riformulato:

“comma 1: Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati”.

Motivazione

Si sono sostituite le parole contratti “relativi agli” strumenti finanziari con contratti “per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto”, in tal modo precisando meglio che la normativa prevede un divieto di intraprendere nuove operazioni, ma non impedisce la modifica o sostituzione dei contratti a questi collegati (ad esempio, contratti di garanzia reale a favore degli enti o ai contratti per il trasferimento delle posizioni contrattuali, per tener conto dell'esigenza di dover modificare o sostituire nel corso del tempo la controparte o una banca depositaria, ad esempio perché il rating della banca depositaria si è abbassato o vi è un rischio di insolvenza).

Per quanto riguarda la durata dell'indebitamento, l'intervento è necessario per chiarire la portata della norma, ossia che l'indebitamento degli enti non potrà eccedere in ogni momento i trent'anni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'articolo 62, del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“comma 1 bis: Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità.”

Motivazione

L'integrazione consentirebbe agli enti di ridurre il rischio di credito a cui sono esposti, particolarmente verso il sistema bancario nazionale, europeo ed internazionale.

La norma, inoltre, integra l'attuale normativa in tema di rinegoziazioni e rifinanziamenti del debito degli enti, di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attualmente è basata su di una mera valutazione di convenienza finanziaria, trascurando ogni valutazione circa l'incremento o decremento del rischio.

La normativa attuale quindi non favorisce la riduzione del rischio, in quanto al maggior rischio si associano, in termini finanziari, maggiori entrate attese.

La modifica proposta aggiunge al requisito di valutazione meramente finanziaria, il principio della riduzione del rischio, precisando che questo ultimo deve considerarsi prevalente, in modo che la riduzione del rischio non possa essere ostacolata da una mera valutazione finanziaria.

L'integrazione è in linea con i divieti di cui al comma 1 (divieto di emissioni bullet e di conclusione di operazioni derivate), in quanto estende le stesse considerazioni alla base della norma di cui al comma 1 alle operazioni già in essere.

La norma tiene conto, da un lato, dell'esigenza di ridurre le esposizioni degli enti verso le banche, alla luce del contesto di turbolenza finanziaria che si sta verificando a livello globale, e, dall'altro, della possibilità che in tale contesto la riduzione del valore finanziario delle operazioni di trasformazione del debito con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza in debito a rate non possa essere effettuata tramite allungamento della durata dell'indebitamento, vuoi per le difficoltà di mercato, vuoi per i divieti di cui al comma 1.

Tenuto conto di quanto sopra, le operazioni ipotizzate (che, a parità di durata massima, comportano una riduzione della vita media dell'indebitamento degli enti e la contemporanea riduzione del rischio di credito, con particolare riguardo a quello bancario, a carico degli enti) potrebbero risultare nelle attuali condizioni di mercato problematiche per il vincolo posto dall'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è un vincolo di natura meramente finanziaria e come tale incompleto perché non tiene conto della valutazione del profilo di rischio.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“comma 2 bis: Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti “

Motivazione

Il nuovo comma 3 esplicita che non soggiace al divieto di stipulare contratti derivati la mera risoluzione anticipata degli stessi. Tale precisazione consentirà agli enti di chiudere quelle posizioni che potrebbero risultare rischiose o non più convenienti.

Il nuovo comma 3 si fa anche carico di precisare che gli enti potranno effettuare gli eventuali pagamenti dovuti in più soluzioni, trovando le relative coperture, in modo da evitare che la chiusura del derivato possa comportare l'emersione di un debito fuori bilancio e far in modo che l'incidenza della chiusura dell'operazione sia ripartita su più anni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“comma 2 ter: In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante“

Motivazione

Il comma chiarisce che in caso di modifica del sottostante prevale l'interesse a non lasciare in essere un contratto speculativo piuttosto che quello di sospendere l'attività in derivati, fermo restando che l'operazione in derivati sarà limitata ad un mero adeguamento tecnico.

Art. 2.

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Aggiungere il seguente comma:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009”.

Conseguentemente, alla Tabella C, legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 “Sostegno all'editoria”, lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

Motivazione

Il ddl di conversione del dl 154/2008 ha confermato i trasferimenti erariali previsti dalla finanziaria per il 2008 per le Unioni di Comuni ma di fatto rinvia ancora una volta una risposta coerente del legislatore in merito al tema delle gestioni associate intercomunali, sempre più al centro del dibattito politico anche in tema di federalismo fiscale.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati nell'ultimo quadriennio, passando da circa 150 alle attuali 290 Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.

Art. 2.

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Aggiungere il seguente comma:

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.
2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

Motivazione

Per evitare la dispersione di una considerevole parte del lavoro delle già esigue unità di personale presente nei piccoli Comuni, è opportuno salvaguardare i piccoli apparati locali da appesantimenti nell'attività derivanti da richieste "burocratiche" provenienti, in particolare, da parte di altri enti pubblici che potrebbero altrimenti provvedere. Si tratta di razionalizzare le richieste effettuate, in qualsiasi forma, ai piccoli comuni, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati e informazioni che siano o debbano essere già, per qualsiasi ragione, nella disponibilità sua e/o di altri enti pubblici. I piccoli Comuni indicherebbero presso quali enti, amministrazioni, o uffici della PA richiedente, siano disponibili gli atti, dati o informazioni loro richieste.

Art. 2.

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Aggiungere il seguente comma 41 bis:

“Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.”

Motivazione

I rinnovi contrattuali incidono negativamente sui saldi di bilancio senza discrezionalità, in quanto gli Enti sono tenuti all'erogazione degli importi derivanti dai rinnovi contrattuali. Come per l'anno 2008, si richiede una esclusione dal saldo di un importo pari agli incrementi contrattuali.

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

All' art. 2 comma 41 è aggiunto il seguente comma 41 bis:

“41-bis. All'art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133, comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

33. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO₂, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 34, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.

34. Ai fini di cui al comma 33, l'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. Gli Enti Locali potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (eco compatibilità) .

L'ANCI, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce agli Enti Locali il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni.”

Motivazione

Al fine di incentivare gli Enti Locali al raggiungimento degli obiettivi posti dalla comunità europea in materia ambientale, in particolare per quanta riguarda le emissioni, si propone l'esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Questa disposizione non ha bisogno di copertura finanziaria in quanto la minore spesa per energia elettrica migliora il saldo, e quindi si può ammortizzare la spesa per la realizzazione del progetto. In ogni caso, dopo un primo periodo di compensazione tra le due voci, quindi neutralità per i saldi, l'effetto a regime è di un risparmio strutturale.

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

All' art. 2 dopo il comma 43 è aggiunto il seguente comma 44:

“44. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la lettera “c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto;”

Motivazione

Detto personale è sovente impiegato in servizi di emergenza e, nell'intervenire in situazioni di calamità naturali, grandi eventi, interventi di sicurezza e di protezione per i cittadini o per l'ambiente, necessita operare anche per prevenire e reprimere comportamenti afferenti alla circolazione o alla tutela della strada, del suo arredo e servizi che meritano protezione e salvaguardia per la pubblica incolumità e sicurezza stradale; oltre ad interventi per regolare il traffico nelle stesse situazioni e con le stesse finalità di pubblico interesse in situazioni di urgente necessità (cfr. art. 24, comma 2, D.P.R. 495/92 reg. c.d.s.). Di solito ciò già avviene in concorso con gli organi di polizia stradale.

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

All' art. 2 dopo il comma 44 sono inseriti i seguenti commi:

“45. All’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle parole “Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

“46. Al comma 2 dell’art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase “alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, è inserita la frase “di concerto con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

Motivazione

Il Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito al Comune funzioni e compiti amministrativi, tali da renderlo una componente fondamentale dell'intero sistema di protezione civile. Infatti, in materia di protezione civile, con il Decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 108 lettera c), ai Comuni sono state conferite, tra le altre, funzioni e compiti amministrativi relativi a:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Attivare i primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Al fine di facilitare l'attuazione da parte dei comuni di quanto conferito agli stessi con il Decreto Leg.vo 112/98 e di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali, previsto dal citato art. 138, comma 16 della Legge 388/2000, si considera necessario che l'utilizzo delle risorse del Fondo sia disposto (d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile) a seguito di accordo della Conferenza Unificata e non della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Anche per quanto riguarda la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000 n. 353, si ritiene che il parere della Conferenza Unificata, così come per il riparto delle risorse destinate alle attività di protezione civile sia maggiormente indicato, dato il coinvolgimento degli Enti territoriali nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.